



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 14/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO E COERENZA CON LA NOVELLATA DISCIPLINA NORMATIVA

L'anno 2020 addì 14 del mese di Maggio convocato per le ore 17.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione, in forma mista compresenza fisica/videoconferenza.

All'appello risultano :

Consiglieri e Consigliere	Presente	Consiglieri e Consigliere	Presente
Francesco Dessì	Si	Littarru Gianfranco	Si
Aroni Alice	Si	Magi Francesco	Si
Baire Vittorina	Si	Mallus Giacomo	Si
Cau Fabrizio	Si	Marcis Roberta	Si
Cossu Maurino	Si	Montis Giovanni	Si
Dessì Donatella	Si	Piano Stefano	Si
Dessì Franca	Si	Picci Gianmarco	Si
Espa Paola	Si	Pinna Veronica	Si
Fiume Giuseppe	Si	Volpi Salvatore	Si
Frau Luigi	Si	Zaccheddu Marco	Si
Frongia Pietro	Si		

Presenti 21

Assenti 0

Partecipano alla riunione gli assessori e assessore comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Enrico Craboledda, Beniamino Piga, Daniela Farigu;

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

La Presidente del Consiglio, D.ssa Veronica Pinna, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri e consigliere: Volpi Salvatore , Cau Fabrizio , Marcis Roberta ;

La seduta è Pubblica in streaming;



La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO E COERENZA CON LA NOVELLATA DISCIPLINA NORMATIVA" e invita l'Assessore al Bilancio Beniamino Piga ad illustrarlo;

Interviene successivamente il Consigliere Comunale Marco Zaccheddu in qualità di Presidente della 3^a Commissione Consiliare "Risorse", dichiara di parere favorevole di una parte dei componenti della stessa e altri avrebbero espresso il parere in aula;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri e Consigliere sull'argomento posto all'ordine del giorno sono riportati nel verbale di seduta in data odierna;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta nel testo sottoindicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha **abolito**, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»*;



- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potesta' regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: **“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”**;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 50 del 28/02/2020) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 è stato differito al **30/04/2020**;

Visto inoltre:

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154, solo per il 2020, prevede che: *“In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, au sesi del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **28 ottobre** dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a*



effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, cosiddetto "Cura Italia", assegna più tempo per l'approvazione delle **tariffe** spostando il termine del 30 aprile al **30 giugno 2020** e che, pertanto, entro questa data, salvo ulteriori differimenti, dovranno essere approvate le tariffe della Tari tributo e della tariffa corrispettiva;
- che nessuna proroga, invece, risulta essere stata concessa per i regolamenti, da approvare entro il 30 aprile 2020, in quanto se il citato D.L. n. 124/2019 ha spostato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti, sganciandolo dal termine di approvazione del bilancio, il comma 4 del D.L. n. 18/2020 differisce solo le tariffe;

Considerato:

- la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, il quale dispone che *"i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il **31 dicembre 2020** alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2020 sono state approvate le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e scadenza rate al fine della deliberazione del Bilancio 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/02/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), inserito nel precedente Regolamento IUC approvato in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2009;

Ritenuto necessario ed opportuno quindi, in adeguamento e coerenza con la novellata disciplina normativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 12.05.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

La Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Proceduto a votazione fra i 21 consiglieri e consigliere presenti in compresenza fisica e videoconferenza, che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°11 (Sindaco, Pinna V., Zaccheddu M., Cau F. Baire V., Fiume G., Aroni A., Littarru G., Cossu M. Marcis R. Mallus G);

Contrari: n°10 (Magi F., Piano S., Espa P., Dessì F., Dessì D., Picci G., Frau L., Volpi S., Frongia P. Montis G.)

Astenuti: n° 0

Visto l'esito della votazione espressa sull'argomento suindicato,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°45 articoli e n°1 allegato A, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 1. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio, vista la sua approvazione entro il 30 aprile 2020, per l'anno 2020;
 2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in legge n. 58 del 26/06/2016, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 3. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il regolamento allegato;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 21 consiglieri e consigliere presenti in compresenza fisica e videoconferenza, che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°11 (Sindaco, Pinna V., Zaccheddu M., Cau F. Baire V., Fiume G., Aroni A., Littarru G., Cossu M. Marcis R. Mallus G);

Contrari: n°10 (Magi F., Piano S., Espa P., Dessì F., Dessì D., Picci G., Frau L., Volpi S., Frongia P. Montis G.)

Astenuti: n° 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE
D.ssa Maria Efsia Contini

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D.ssa Veronica Pinna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

LA SEGRETARIA GENERALE
D.ssa Maria Efsia Contini



Firmato Digitalmente